

IN BREVE n. 42 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FONDAZIONE ONAOSI È UN BENE COMUNE



Opera
Nazionale
Assistenza
Orfani
Sanitari
Italiani

Da 120 anni è impegnata a costruire il futuro dei giovani. Continuiamo a sostenere questo importante progetto.

MISSION

La mission della Fondazione ONAOSI è sostenere, educare, istruire e formare gli orfani e i figli dei suoi contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti italiani) per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o un'arte.

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI (Fino all'età massima di 32 anni)

- Orfani del genitore contribuente
- Figli del contribuente inabile
- Figli dei contribuenti cessati dal servizio con 60 anni di età e 30 anni di contribuzione

INTERVENTI INTEGRATIVI

- Per gli Assistiti, per i contribuenti e loro figli, connessi a particolari condizioni di disagio economico, professionale, disabilità e di studi
- Contributi economici per i figli di contribuenti, orfani del genitore non contribuente

INCENTIVI AL MERITO, ALLA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

- Premi per gli assistiti di studio, laurea, post-laurea finanziamento per la formazione e la ricerca presso Università italiane e straniere
- Orientamento agli studi universitari e al lavoro per gli assistiti e i figli dei contribuenti
- Corsi di formazione linguistica, per la preparazione ai test d'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni Sanitarie, gratuiti per gli assistiti e con costi molto contenuti per i figli dei contribuenti

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

- Ospitalità nelle attuali 11 strutture universitarie per circa 700 posti, gratuita per gli assistiti e con un costo calmierato per i figli di contribuenti
- Ospitalità nelle Case vacanza della Fondazione a Prè Saint Didier e Porto Verde, per assistiti, contribuenti e vedovi/e

OLTRE CENTO ANNI DI SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani è un Ente senza scopo di lucro nato da un'idea di un medico di Forlì, Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al Primo Congresso Nazionale dei Medici Condotti a Padova.

Nel 1890 i professori Carlo Ruata di Perugia e Lorenzo Bruno di Torino promuovono una sottoscrizione tra Sanitari per fondare un'associazione che si prenda cura dei loro orfani. Il ricavato della sottoscrizione viene affidato ad una Commissione che, nel 1892, tra le tante richieste di assistenza, sceglie 5 orfani tra i più bisognosi, in rappresentanza di diverse zone d'Italia, ospitandoli in base ad una convenzione presso l'Istituto Sant'Anna di Perugia.

Fin dall'origine, quindi, le risorse e i finanziamenti per sostenere l'iniziativa provengono esclusivamente e per intero dalle categorie sanitarie. Non si fa ricorso ad alcun finanziamento pubblico diretto o indiretto.

Con Regio Decreto 20 luglio 1899, che ne approva lo Statuto organico, l'Opera viene eretta in Ente morale con la denominazione di "Collegio-convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia". Nel 1901 si inaugura a Perugia il primo "Collegio-convitto per gli orfani dei Sanitari italiani". Verso la fine dell'anno, su un bollettino del Consiglio del Collegio-convitto si legge: "Il nostro Collegio Convitto verrà in futuro a rappresentare, più che un'Opera Pia, una mutua società di assicurazione costituita però con larghi criteri di beneficio altruistico e di solidarietà di categoria.

Sarà una nuova forma di cooperazione che avrà degli imitatori in Italia e all'estero". Il principio previdenziale fa già capolino, insito nella originaria concezione solidaristica ed assistenziale.

La modernità dell'iniziativa ha larga eco nel Paese. Su iniziativa del deputato perugino Cesare Fani, il Parlamento approva la Legge 7 luglio 1901, n.306, "portante provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli dei Sanitari italiani in Perugia" rende obbligatorio il contributo per tutti "i medici chirurghi, veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni". Tutti gli altri Sanitari "liberamente esercenti" possono contribuire volontariamente.

La Seconda Guerra Mondiale causa gravissime conseguenze all'Opera; gli eventi bellici la tagliano fuori da ogni contatto con le regioni del Nord e del Sud, prima con la linea di Cassino e poi con la linea Gotica. Vengono meno i contributi di 40.000 Sanitari. Il prof. Nicola Pende, endocrinologo di fama mondiale, alla guida dell'ONASIS dal 1934, eletto Senatore del Regno, preferisce dimettersi per le difficoltà intervenute. Sembra la fine. Ma la tenacia, prima di tutti del prof. Raffaello Silvestrini di Perugia, nominato Commissario straordinario, e delle Autorità comunali di Perugia, porta ad un'insperata e decisiva ripresa.

Nel 1995, in base al decreto legislativo n.509/1994, l'ONAOSI (insieme ad Enpam, Enpav, Enpaf, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Il 30 ottobre i Ministeri competenti approvano il primo statuto ed il regolamento della "privatizzazione".

Una serie di interventi legislativi ha prima esteso anche ai liberi professionisti (art. 52, comma 23 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) e poi ripristinato la situazione quo ante per quanto riguarda l'obbligatorietà della contribuzione (art. 1, comma 485 della L. 27 dicembre 2006, n. 296).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, il Legislatore è intervenuto per colmare una propria lacuna normativa con l'art. 29 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222, individuando, i parametri ("percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio") cui gli organi della Fondazione commisurano l'entità del contributo.

La legge ha operato inoltre una sostanziale riforma statutaria ed un riordino degli organi di governo, separando le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza.

E' stata inoltre sancita, per la prima volta, la partecipazione al voto di tutti i contribuenti, con la nomina degli organi della Fondazione in carica per il 2011-2016, alla cui elezione sono stati democraticamente chiamati.

Con l'insediamento del Presidente Serafino Zucchelli e dei nuovi Organi sono state approvate a larghissima maggioranza dal Comitato di Indirizzo le nuove linee strategiche per l'intera consiliatura che scade nel 2016, preservando la missione originaria in favore degli assistiti e, nel contempo, modernizzando e ampliando l'ambito di copertura e tutela prevido-assistenziale.

La mission dell'ONAOSI, infatti, attraverso le varie modalità statutarie di intervento, è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e del lavoro. L'Ente eroga prestazioni in favore degli orfani e, in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Dal 2013, oltre a confermare l'impegno a sostegno delle fragilità, si aggiungono infatti ulteriori concreti sussidi in favore dei sanitari contribuenti in condizioni di non autosufficienza.

E' un altro importante tassello nella costruzione, iniziata nel 2012, di un "nuovo pilastro" di intervento, che declina e rinnova la storica vocazione di solidarietà e sussidiarietà categoriale che è alla radice dell'ONAOSI.

La Presidenza e gli Organi Statutari, avvalendosi di risorse umane variamente impiegate, tra personale amministrativo e educativo, proseguono il cammino: definire nuove strategie, rafforzare l'immagine dell'Opera, potenziare i valori educativi e culturali. Sono decine di migliaia coloro che, in oltre un secolo di vita, hanno conseguito la loro formazione nell'Opera e con l'Opera.

La storia continua.

RITORNO ALL'ORA SOLARE

Il cambio dell'ora avverrà nella notte tra sabato **28 ottobre** e domenica **29 ottobre**, alle **3 di notte**, quando spostando le lancette



dell'orologio 60 minuti indietro, si trasformeranno nelle 2 di notte.

Il cambio dell'ora rimarrà valido fino al fine settimana del 30 e 31 marzo 2024, quando nella notte tra sabato e domenica le lancette dovranno essere spostate un'ora in avanti ed entrerà in vigore l'ora legale.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' TAMPONI RAPIDI DI AUTODIAGNOSI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È possibile indicare nel modello 730 le spese per l'acquisto di tamponi rapidi di autodiagnosi? Se il pagamento è avvenuto in contanti si ha diritto comunque alla detrazione?

Risponde Paolo Calderone

I tamponi rapidi di autodiagnosi, cioè i dispositivi destinati ad essere utilizzati in ambito domestico, non sono compresi nell'elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute. Tuttavia, per il loro acquisto è possibile richiedere la detrazione Irpef a condizione che dal documento di spesa (scontrino o fattura) risulti la persona che l'ha acquistato e la descrizione del dispositivo medico.

La natura del prodotto come dispositivo medico può essere identificata anche mediante la codifica utilizzata per la trasmissione dei dati al sistema "Tessera sanitaria" (AD - spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE).

Se il documento di spesa non riporta tale codifica, per richiedere la detrazione è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE del dispositivo e la conformità alla normativa europea.

Per quanto riguarda la seconda domanda, si ricorda che per l'acquisto di dispositivi medici non è previsto l'obbligo di effettuare il pagamento con sistemi "tracciabili". Pertanto, la risposta è positiva.

SCOPRI QUANTO PAGANO GLI ALTRI da Enpam Previdenza n.35 del 13 ottobre 2023

A seconda del tipo di attività professionale svolta si pagano contributi previdenziali diversi.

All'interno di Enpam c'è chi ha aliquote paragonabili a quelle dei dipendenti (come gli specialisti ambulatoriali, che accantonano per la pensione il 32,65 per cento) e chi versa una contribuzione minima (come chi fa intramoenia che può limitarsi a un 2 per cento).

In mezzo ci sono i liberi professionisti, che si fermano al 19,5 per cento, con possibilità di scendere al 9,75 per cento se hanno altre forme di previdenza obbligatoria o se sono pensionati (che, per inciso, se non fossero iscritti all'Enpam dovrebbero pagare il 24 per cento all'Inps).

In alcuni casi però, è possibile decidere di versare un contributo aggiuntivo per aumentare la pensione futura.

CHI INVESTE SULLA PENSIONE

Ad avere questa possibilità sono gli iscritti alla gestione della medicina generale (medici di famiglia, di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta), che attualmente sono tenuti a pagare un minimo del 25 per cento (24 per cento per i pediatri) ma che, in aggiunta, possono anche attivare la cosiddetta Aliquota modulare.

Con "Aliquota modulare" ci si riferisce ad un contributo addizionale, da scegliersi in una percentuale compresa tra l'1 e il 5 per cento.

Interessante notare che chi ha scelto l'Aliquota modulare, quasi sempre si è orientato sulla parte alta della forchetta, tanto che il contributo medio aggiuntivo nel 2022 si è attestato sul 4,11 per cento.

In totale sono quasi 6mila gli iscritti alla gestione della medicina generale che hanno aderito a questa forma d'incremento pensionistico.

Per la maggioranza si tratta di medici di famiglia (4.520), mentre sono sostanzialmente pari gli addetti alla continuità assistenziale e i pediatri di libera scelta (738 e 718).

DIMINUIZIONE DELLE TASSE

Per attivare l'aliquota modulare è necessario fare richiesta alla propria Asl entro il 31 gennaio. I moduli per la richiesta sono disponibili nella sezione "[Come fare per](#)" del sito Enpam.it

Al pari degli altri contributi previdenziali Enpam, anche quelli aggiuntivi da aliquota modulare sono interamente deducibili e riducono, quindi, l'ammontare delle tasse da pagare al fisco.

Infine, la possibilità di richiedere un'aliquota modulare, oltre che per i medici di medicina generale, è consentita anche agli specialisti esterni accreditati ad personam.

PASSANDO ALLA MEDICINA GENERALE, PERDO I CONTRIBUTI COME MEDICO FISCALE? da Il Giornale della Previdenza-Enpam n.35 del 13.10.2023

Sono un medico fiscale, dopo 30 anni di Quota B, per 3 anni sino alla pensione (a 68 anni) sarò nella gestione della medicina generale. Sono allarmata. Ho letto che devo fare la totalizzazione e che i contributi sino giugno 2023 servono per anzianità contributiva, ma non per la misura. Che significa che 30 anni e migliaia e migliaia di euro non mi vanno sul mio importo di pensione? E dove vanno? Sarei ridotta alla miseria dopo un'onesta attività lavorativa. Sarebbe logico almeno la restituzione se vero. D.A.



Lettere
al
Giornale

Gentile Dottoressa,

può stare tranquilla: tutti i contributi le verranno per la pensione e lei non dovrà fare nulla, a parte entrare nell'area riservata di Enpam.it e chiedere la pensione su entrambe le gestioni.

Riceverà quindi un assegno pensionistico composto di due voci: una calcolata sui redditi che ha dichiarato come libera professionista e l'altra calcolata sui redditi percepiti come convenzionata. Tenga presente che i suoi ultimi anni verranno di più perché il nuovo inquadramento dei medici fiscali è più favorevole dal punto di vista previdenziale. La gestione della medicina generale prevede infatti maggiori contributi, in parte a carico del datore di lavoro, e di conseguenza un maggior rendimento pensionistico.

La totalizzazione, la ricongiunzione o il cumulo sono invece strumenti utili per chi (ma non sembra essere il suo caso) ha anche dei contributi versati ad altri enti di previdenza – ad esempio come dipendente – e non vuole perderli.

I contributi versati all'Enpam, invece, non si perdono mai.

INPS: GIORNALISTI - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3596 del 13 ottobre 2023, fornisce le indicazioni relative alle modalità

di denuncia e versamento del contributo straordinario a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pari all'1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, di cui alla delibera INPGI n. 27/2021, per i periodi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3596 del 13.10.2023 (documento 216)

INPS: GIORNALISTI - PREPENSIONAMENTO GIORNALISTI E REQUISITI DI PERMANENZA IN CIGS da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3595 del 13 ottobre 2023, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla permanenza minima dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) finalizzata al prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della [legge 5 agosto 1981, n. 416](#).

Una delle condizioni richieste per accedere al predetto prepensionamento è l'essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del [decreto legislativo n. 148 del 2015](#) ("*riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi*"). Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo (ossia, rispettivamente, "*crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi*" e "*contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c)*").

L'articolo 9 del [decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495](#) (adottato in forza del comma 10 dell'articolo 25-bis del [decreto legislativo n. 148 del 2015](#)) ha, inoltre, previsto la durata minima di fruizione della CIGS per l'esercizio dell'opzione dell'anticipata liquidazione della pensione, disponendo che: "*Possono esercitare l'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 8 i giornalisti che, in possesso dei previsti requisiti, siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all'articolo 6, per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'intero periodo autorizzato*".

Ai fini dell'accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

- i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;
- l'ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Con riferimento alla condizione del periodo di permanenza in CIGS l'Istituto chiarisce che, sulla base dell'articolo 9 del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, la medesima si ritiene soddisfatta laddove la permanenza in CIGS sia di almeno 90 giorni.

Tuttavia, in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'INPGI, Gestione sostitutiva dell'AGO, all'INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante in INPGI (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione della CIGS.

Pertanto, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del presente messaggio, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

- abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;
- ancorché non cessati, si trovino nell'impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell'ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.

In presenza delle condizioni sopraindicate, l'Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.

In tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3595 del 13.10.2023 (documento 217)

VEDI ANCHE

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-salvo-il-prepensionamento-dei-giornalisti-con-pochi-giorni-di-cigs>

INPS - L'ITALIA DELLE PARTENZE E DEI RITORNI PENSIONATI MIGRANTI DI IERI E OGGI

LEGGI L'ALLEGATO DOCUMENTO 218

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - PROGRAMMA NUOVE EMISSIONI



- Francobollo commemorativo di Italo Calvino, nel 100° anniversario della nascita
 - Data di emissione: 15 ottobre 2023

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, nel 300° anniversario dell'inizio delle attività

- Data di emissione: 19 ottobre 2023



TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2023

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **119,3**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2022, vanno rivalutate del **1,822970%**.

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese SETTEMBRE 2023

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 ottobre riferito al mese di settembre 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1	119,3			
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1			

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: settembre - data di pubblicazione: 16 ottobre 2023 - prossima diffusione: 15 novembre 2023

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	+119,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 5,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 14,2

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

INPS - PENSIONATI: FINANZIAMENTI DA ESTINGUERSI DIETRO

CESSIONE DEL QUINTO d DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3616 del 16 ottobre 2023, comunica la rideterminazione degli oneri, per l'anno 2024, dei finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione.

Il costo per estrazione del rateo pensionistico per l'anno 2024 è stato così quantificato:

- costo per estrazione rateo pensionistico per banche e intermediari finanziari che hanno sottoscritto la Convenzione: € **2,29** (IVA esente);
- costo per estrazione rateo pensionistico per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: € **9,74** (IVA esente);
- costo di gestione annuo per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: € **116,91** (IVA esente).

Tali parametri saranno applicati in automatico a ciascuna cessione con “data contratto” dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e trattenuti mediante compensazione sui flussi di versamento che vengono disposti con cadenza mensile a favore delle società cessionarie.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3616 del 16.10.2023 (documento 219)

MIN.LAVORO - RIVALUTAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2023, il Decreto n. 111 del 20 settembre 2023, con la rivalutazione dell'importo delle sanzioni del [decreto legislativo n. 81/2008](#) (TU in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro).

Le **ammende** riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le **sanzioni amministrative** pecuniarie previste dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), nonché da atti aventi forza di legge, sono **rivalutate**, a decorrere **dal 1° luglio 2023**, nella misura del **15,9%**.

[Decreto n. 111 del 20 settembre 2023](#)

INPS - COMUNICAZIONE DEI DATI DEI FAMILIARI A CARICO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE FISCALE (CU 2024) da DplMo

L'INPS, con il messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023, ricorda che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito, di cui all'articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), **sono tenuti a darne comunicazione all'Inps ogni anno.**

Le relative richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione *on line* accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.

Inoltre, a partire dal **16 ottobre 2023**, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d'imposta 2024.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l'Istituto in qualità di sostituto d'imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato.

Infine, a seguito della [risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023](#) dell'Agenzia delle Entrate, è interesse del sostituto comunicare all'Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell'assegno unico universale. Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024) utile anche a consentire la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3607 del 16.10.2023 (documento 220)

LEGGE DI BILANCIO - LA CONFEDIR A PALAZZO CHIGI: REDDITI, PENSIONI, SANITA' E SCUOLA GLI AMBITI DI INTERVENTO PREMININENTI

Comunicato 16 ottobre 2023 - Legge di Bilancio

La CONFEDIR, rappresentata dal Segretario Generale Michele Poerio e dal Responsabile della Segreteria tecnica Maria Assunta Miele, venerdì 13 ottobre ha partecipato a Palazzo Chigi ad un incontro nel corso del quale il Governo ha esposto il disegno di legge di bilancio.

Per il Governo erano presenti i Ministri dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il Viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, il Sottosegretario alle Imprese e Made in Italy Fausta Bergamotto ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

È condivisibile la prudenza invocata dal Ministro Giorgetti, così come la proroga per il 2024 del taglio del cuneo fiscale e le misure volte alla risoluzione del problema "denatalità" e l'avvio del rinnovo dei contratti della PA - ha dichiarato il Segretario Generale.

Non è assolutamente condivisibile il sottofinanziamento della Sanità che porterà nel 2026 ad un finanziamento del solo 6,1% del PIL. Occorre un finanziamento adeguato del SSN per non tradire l'art. 32 della Costituzione, finanziamento adeguato e costante, al fine di allinearlo a quello degli altri Paesi europei. La CONFEDIR ritiene che il finanziamento annuo per la sanità pubblica per essere adeguato deve essere pari al 7% - 8% costante sul Pil, così da garantire l'universalità, l'uguaglianza e l'equità del SSN.

Così come non è condivisibile il taglio della perequazione delle pensioni, già penalizzate per ben 13 anni negli ultimi 17 da tutti i Governi che si sono succeduti. Si tratta di circa 3,5 milioni di cittadini che hanno sempre pagato tutte le tasse e versato i relativi contributi previdenziali che coprono totalmente le loro pensioni e sostengono circa il 50% dell'intera IRPEF.

Servono più risorse per sostenere i redditi e le pensioni, la sanità e la scuola, dove è necessario attivare il doppio canale di reclutamento per superare il precariato.

Sono da adottare - ha concluso Michele Poerio - misure di sostegno ai redditi ed alle pensioni ma anche misure in grado di garantire gli interventi a sostegno della crescita del Paese, unico strumento per generare le risorse da redistribuire alle famiglie ed ai lavoratori più deboli.

PENSIONI, LA PEREQUAZIONE NELLA MANOVRA 2024 DEL GOVERNO COSA BOLLE IN PENTOLA

da PensioniOggi di martedì 17 ottobre 2023 a cura di Bernardo Diaz

Ecco alcune novità che riguardano il meccanismo di perequazione delle pensioni:

- in primo luogo il Governo ha dato il via libera ad un decreto legge che anche quest'anno erogherà in anticipo, a dicembre e non nel prossimo mese di novembre, la rivalutazione definitiva per l'anno 2023. In pratica i pensionati riceveranno il **conguaglio dello 0,8% che spetta per effetto della rivalutazione Istat definitiva pari all'8,1%** rispetto alla provvisoria stimata nel 2022 al 7,3%.
- Anche nel 2024, inoltre, dovrebbe essere confermata la rivalutazione **eccezionale delle pensioni minime per gli over-75** (per tutte le minime è già prevista la rivalutazione eccezionale del 2,7%).
- Il modulo perequativo **non subisce comunque modifiche: resta confermata la rivalutazione su fasce complessive di importo con le stesse aliquote del 2023.**

Inoltre verrebbe eliminato il **vincolo** legato al **pensionamento con sistema contributivo**, per cui l'**importo** pensione dovrà essere superiore a **1,5 volte** quello della **pensione sociale**.

AZIONE SANITARIA

E' in distribuzione il n.4 – settembre-ottobre di Azione Sanitaria, la rivista della Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove). Chi vuole anticipare la lettura può reperirlo cliccando il link al sito dell'Associazione:

<https://www.federspev.it/documenti/652e591ef1c1c.pdf>

- Ecco la mappa precisa sui tagli alle pensioni a cura di Michele Poerio e Stefano Biasioli
- Tassa sulla vedovanza a cura di Marco Perelli Ercolini
- Ambiente e salute a cura di Antonino Arcoraci
- L'alimentazione è salute, è vita. Olio extravergine di oliva a cura di Francesco Caruso
- Il ruolo della prevenzione nella relazione tra occhio e alimentazione a cura di Danilo Renato Mazzacane
- Il consiglio del Notaio a cura di Chiarastella Massari
- Il ricordo di Guido Ginanneschi
- RUBRICHE
- L'arte del mal sottile a cura di Antonio Di Gregorio
- Storia della medicina a cura di Antonio Di Gregorio
- La senescenza tra massime, aforismi ... a favore e contro a cura di Antonino Arcoraci
- Lettere al Giornale
- Vita delle Sezioni

INPS - ASSEGNO UNICO: L'OSSERVATORIO DI SETTEMBRE 2023 da DplMo

È stato pubblicato l'Osservatorio statistico sull'Assegno unico e universale di settembre, con i dati

relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2023 e ai pagamenti effettuati nel periodo marzo 2022-agosto 2023.

Ad agosto 2023 la media mensile dei beneficiari è pari a 5.580.118, per 8.875.716 figli.

L'importo medio mensile per richiedente è di 256 euro, pari in media a 161 euro mensili per figlio.

Ad agosto 2023, la concentrazione di importi più elevati si ha al Sud, dove si rileva un valore medio mensile dell'AUU di 172 euro a figlio (il valore massimo di 182 euro si registra in Calabria), mentre gli importi meno consistenti si registrano al Nord, dove si ha complessivamente un importo medio per figlio di 152 euro (con un valore minimo di 146 euro nella Provincia autonoma di Bolzano).

Nel caso di percettori di Reddito di Cittadinanza, analizzando il numero di nuclei e i figli, per i primi otto mesi di competenza 2023 la spesa complessiva risulta pari a 478 milioni di euro, ed è relativa a 314.194 nuclei percettori di RdC. L'importo medio mensile dell'integrazione per nucleo risulta pari a 174 euro al mese nel 2022 e a 190 euro nei primi otto mesi del 2023.

OSSERVATORIO STATISTICO SULL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Settembre 2023

L'Assegno Unico Universale (AUU), è una misura di sostegno alle famiglie introdotta a decorrere dal 1° marzo 2022 dal decreto legislativo 230/2021, con lo scopo di razionalizzare e semplificare le previgenti misure previste per le famiglie con figli; beneficiari dell'AUU sono i nuclei familiari con figli minorenni a carico, ovvero figli maggiorenni ma che non abbiano ancora compiuto i 21 anni di età se studenti o disoccupati, oltre che figli disabili senza limiti di età; per i nuovi nati l'assegno decorre dal settimo mese di gravidanza.....

LEGGI IN DOCUMENTO ALLEGATO

ALLEGATI A PARTE - INPS AUU settembre 2023 (documento 221)

ANTICIPATO A NOVEMBRE? NO PAGATO A DICEMBRE IL CONGUAGLIO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Come per la rivalutazione provvisoria anche la rivalutazione a conguaglio dell'anno 2022 che non sarà erogata in anticipo a novembre bensì a dicembre (decreto legge collegato alla manovra 2024 n. 145 in G.U. n.244 del 18.10.2023), non verrà applicata in misura uguale a tutti i pensionati, ma avverrà secondo le fasce di appartenenza dell'importo della pensione (legge di bilancio 2023).

Avverrà per intero ai pensionati con pensione non superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps. Ai pensionati con assegno superiore la rivalutazione verrà ridotta a seconda della fascia d'importo.

IMPORTO PENSIONE DA... A...	TASSO DI RIVALUTAZIONE
0 - 2.101,52	0,8% cioè 100% Istat
2.101,53 - 2.626,90	0,68% cioè 85% Istat
2.626,91 - 3.152,28	0,424% cioè 53% Istat
3.152,29 - 4.203,04	0,376% cioè 47% Istat
4.203,05 - 5.253,80	0,296% cioè 37% Istat
5.253,81	0,256% cioè 32% Istat

ATTENZIONE: si parla di abbassare il tasso di rivalutazione dal 32% al 22% (c'è chi dice addirittura al 18%) per le pensioni oltre i 5.253,81, cioè una vera e propria inezia !!! ...

AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONE DOMICILIO PER NOTIFICA ATTI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Vorrei comunicare all’Agenzia delle entrate l’indirizzo, diverso dalla mia attuale residenza, presso cui desidero che mi vengano notificati gli atti. Quali sono le modalità di presentazione della comunicazione? È possibile farlo direttamente dal sito dell’Agenzia?

Risponde Paolo Calderone

Per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano, il contribuente ha facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio, purché l’indirizzo scelto si trovi nel Comune del proprio domicilio fiscale ([articolo 60](#) del Dpr n. 600/1973).

L’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, che può essere effettuata con le seguenti modalità:

- compilando il modello disponibile (anche in versione editabile) nella pagina *“Comunicazione domicilio per notifica atti – modello e istruzioni”*; tale modello va inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente
- utilizzando la specifica [applicazione web](#), presente sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, che consente di compilare e trasmettere la comunicazione direttamente on line, senza la necessità di scaricare alcun software.

Per utilizzare la modalità telematica, ovviamente, bisogna essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia.

DOTTRINA PER IL LAVORO: LEGGE DI BILANCIO 2024 - PRIME INDISCREZIONI da DplMo - pubblicato il 16 ott 2023

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 54 del 16 ottobre 2023, ha delineato le aree di intervento della prossima Legge di Bilancio.

Questi i principali provvedimenti, in materia di lavoro, che saranno attivi dall’anno 2024.

Congedo Parentale

Oltre all’incremento sino all’80% dell’indennità per il primo mese di congedo parentale facoltativo, previsto nella Legge di Bilancio 2023, viene incrementato, dal 2024, al 60% dell’indennità il secondo mese di congedo parentale facoltativo. I successivi mesi rimangono al 30%.

La fruizione del congedo parentale dovrà avvenire entro il sesto anno di vita del figlio (o di ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento).

La disposizione si applica ai lavoratori/trici che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Decontribuzione Lavoratrici madri

Viene prevista una decontribuzione per le lavoratrici madri con 2 o più figli:

- Le lavoratrici con 2 figli, di cui almeno uno con età non superiore ai 10 anni, non pagheranno i contributi a loro carico per un anno;
- Le lavoratrici con 3 o più figli non pagheranno i contributi a loro carico fino ai 18 anni di età dell’ultimo figlio.

Fringe benefit

Confermata la detassazione dei premi di produttività al 5% anche per l’anno 2024.

Per il solo anno 2024 viene data la possibilità di detassare e decontribuire le liberalità erogate ai lavoratori dipendenti entro i seguenti limiti:

- 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico;
- 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico.

I benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa.

Assunzioni

Il Governo, in attuazione di quanto previsto nella Legge n. 111/2023 (delega al Governo per la riforma fiscale) vuole applicare il principio: “più assunti e meno tasse paghi”. In pratica, maggiore sarà l’incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, e minori saranno le tasse che si dovranno pagare allo Stato.

Per l’anno 2024 è prevista una “super deduzione” del costo del lavoro per chi assume lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:

- deduzione al 120% per tutte le assunzioni;
- deduzione al 130% per le assunzioni di:
 - lavoratrici madri
 - giovani under 30
 - percettori del Reddito di Cittadinanza
 - disabili

Per verificare l’incremento occupazionale si dovrà fare riferimento all’anno precedente (es. anno 2023, per il 2024). Sulla differenza si applicherà la summenzionata deduzione.

Tale incentivo andrà a sostituire la decontribuzione al 100% prevista per le donne svantaggiate e i giovani under 36.

Lavoro autonomo

Viene prorogato per altri 3 anni (2024-2026) l’indennità straordinaria di continuità reddituale prevista per i lavoratori autonomi. Viene altresì ampliato il reddito previsto per questo ammortizzatore sociale.

Inoltre, i lavoratori autonomi potranno pagare l’anticipo IRPEF, previsto per il mese di novembre, in 5 rate.

Pensione

L’Ape Sociale e “Pensione donna” verranno sostituiti dal “Fondo per la flessibilità in uscita”. Cambierà, in maniera restrittiva, anche Quota 103.

Pubblica Amministrazione

Il Governo si impegna a prevedere aumenti contrattuali nel pubblico impiego, soprattutto per i comparti della Sicurezza e della Sanità.

In particolare, per il comparto della Sanità è prevista la detassazione degli straordinari e del Premio di Risultato, erogato con l’obiettivo di abbattere le liste di attesa delle visite mediche specialistiche.

Aliquote fiscali

Dal 2024 le aliquote IRPEF saranno 3:

- 23% fino a 28.000 euro
- 35% 28.000 al 50.000 euro
- 43% oltre i 50.000 euro

Non vengono toccate, per il momento, le deduzioni e le detrazioni.

Per quanto riguarda le sole spese mediche, viene istituita una franchigia di 260 euro non detraibile.

Imprese

Rinviata fino al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore della plastic e sugar tax. Per le imprese e per

sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

SPERANZE DI VITA

Ricordiamo che mentre una volta l'età pensionabile era fissata per legge e modificabile solo con altra legge, attualmente vige una regola che incrementa in modo automatico l'età per l'accesso a tutte le pensioni agganciando il meccanismo alle così dette speranze di vita (indice statistico fissato dall'Istat che misura la probabilità di vita). Se sale cioè la vita si allunga si elevano le età per la pensione, ma, attenzione, non diminuiscono se cala cioè la vita si accorcia.

Per la terza volta consecutiva le "speranze di vita" degli italiani è negativa...nulla, dunque, per altri due anni (2025 e 2026) Lo stabilisce il dm 18 luglio 2023 in G.U. 243/2023. Dunque l'età pensionabile rimane fissata a 67 anni.

Speranze di vita: in sei anni sono stati persi quattro mesi! dopo 5 anni di continuo aumento.

ALLEGATI A PARTE - DM 18 luglio 2023 (documento 222)